

Recessione industriale e razionamento del credito fanno scendere la fiducia anche di commercio e servizi

Carissimi Soci, secondo l'Isae (Istituto di Studi e Analisi Economica), a febbraio è peggiorato il clima di fiducia nel commercio e nei servizi. L'indicatore destagionalizzato del clima di **fiducia dei commercianti**, dopo il recupero del mese scorso, scivola da 95,3 a 94,7.

La recessione industriale, evidente nella seconda parte del 2008, ed ampiamente diffusa nei vari settori, proseguirà per il 2009 almeno fino alla pausa estiva, creando i presupposti per una contrazione del PIL del -2,6% (per il 70% dovuta al trascinarsi della contrazione iniziata già nel 2007) e solo nella seconda parte del 2010 si inizierà a vedere la fine del "tunnel".

L'instabilità economica e la crisi finanziaria stanno generando, a partire dal giugno 2008, una crescita del tasso di "rifiuto del credito" espresso dalle banche; questo indicatore nel febbraio 2009 sembra aver raggiunto l'apice.

Negativi nel complesso appaiono i giudizi delle imprese sull'andamento corrente degli affari e nuova preoccupazione emerge anche dal lato delle aspettative sull'evoluzione futura delle vendite. In ulteriore ridimensionamento si confermano, tuttavia, le **giacenze di magazzino**.

Quanto alle variabili che non entrano nella definizione di fiducia, gli intervistati si dichiarano pessimisti riguardo al volume futuro degli ordini, ma in crescita è dato il livello dell'occupazione. Relativamente alla dinamica inflazionistica, è percepita in rallentamento quella corrente e la maggior parte degli intervistati prevede in attenuazione anche quella futura.

Guardando alle due tipologie di vendita, **la fiducia crolla nella distribuzione tradizionale**, ma aumenta, al contrario, in quella moderna.

L'indicatore destagionalizzato scende infatti da 108,7 a 95,1, in prossimità del valore dello scorso novembre, nella prima e sale da 83,8 a 95, nella seconda, per quanto riguarda i servizi di mercato, il clima di fiducia scende a -32 (da -30 dello scorso mese) in seguito al peggioramento delle prospettive a breve termine sugli ordini e sulla tendenza generale

dell'economia; recuperano debolmente i giudizi sugli ordini. Alcune differenze nell'andamento della fiducia emergono sia a livello settoriale, sia territoriale: il clima scende a -35 (da -31) nei servizi alle famiglie, a -30 (da -28) in quelli alle imprese e recupera in quelli finanziari (a 2, da -1).

Nel dettaglio territoriale, l'indicatore peggiora soltanto nel Nord Ovest (a -38, da -27), recuperando a -17 (da -19) nel Nord Est, a -14 (da -19) al Centro e a -64 (da -76) al Sud.

Tra le variabili non componenti l'indice, segnali sfavorevoli provengono anche da giudizi e aspettative sull'occupazione. A gennaio, rileva inoltre l'Isae, il clima di fiducia delle costruzioni cala ancora. L'indice scende da 73,9 a 67,2 posizionandosi sui bassi livelli dello scorso novembre.

Tra le variabili componenti l'indicatore, **tornano a peggiorare sia i giudizi sui piani di costruzione sia le prospettive sull'occupazione**.

Il saldo della tendenza dei prezzi praticati nel settore è in diminuzione rimanendo negativo per il quarto mese consecutivo. Torna ad aumentare il numero degli intervistati che trova ostacoli limitanti l'attività di costruzione: la relativa percentuale raggiunge il livello più elevato dal gennaio 1995; considerando le motivazioni che ostacolano l'attività, la maggior parte degli imprenditori interpellati lamenta che l'insufficienza di domanda costituisce ancora l'impedimento principale.

Il deterioramento dell'indice generale della fiducia si diffonde, a livello settoriale, in modo omogeneo: si osserva un peggioramento sia per il settore delle opere non edificatorie sia, in modo più marcato, per l'edilizia

FONTE: Confcommercio

IL SEGRETARIO GENERALE
 dr. arch. Gianni Mari

MERCATO

Outlook sui consumi: presentazione rapporto Confcommercio - CENSIS

Il 18 febbraio scorso sono stati presentati a Roma i dati relativi all'"Outlook sui consumi" realizzato da Confcommercio in collaborazione con il Censis.

Il nuovo rapporto, che fotografa lo stato di salute dell'economia e delle famiglie italiane e le loro aspettative per il futuro, è il frutto di un'indagine effettuata nel gennaio 2009 su un campione di 1.300 famiglie stratificate per macro-area geografica di residenza, ampiezza demografica del comune di residenza, età della persona di riferimento e tipologia familiare.

In una fase in cui la crisi mostra segnali di peggioramento, poco più della metà delle famiglie guarda al futuro con ottimismo, mentre il 30% si dichiara ancora pessimista; e se il 42% del campione ha mantenuto lo stesso livello di consumi negli ultimi sei mesi, per quasi il 44% la spesa ha subito un incremento, spesso dovuto soprattutto agli aumenti relativi alle tariffe delle utenze domestiche; il "sentiment" generale, comunque, è quello di una sostanziale prudenza visto che per il 43% del campione il modo migliore per affrontare la crisi è quello di risparmiare di più, mentre il 22% ha intenzione di ridurre i consumi.

Insomma, crisi e incertezza sono reali e diffuse, ma esiste un capitale fiduciario privato che non deve essere disperso ma, anzi, opportunamente sviluppato perché, forse, è proprio da questo capitale che si potrà ripartire per costruire una strategia di ripresa della nostra economia.

Il rapporto evidenzia inoltre come la propensione all'indebitamento da parte delle famiglie italiane sia aumentata negli ultimi anni, sia per l'acquisto di immobili, ricorrendo al mutuo immobiliare, sia sotto forma di credito al consumo. Tuttavia è discutibile che tale maggiore ricorso all'indebitamento derivi da un impoverimento diffuso.

E' interessante rilevare quanto segue:

- solo l'1,4% degli intervistati ritiene di doversi eventualmente indebitare per fare fronte alle difficoltà generate dall'attuale crisi economica;
- solo il 17% degli intervistati ha dichiarato di avere sottoscritto nell'ultimo anno un contratto di credito al consumo.

Resta il fatto che la metà di chi attualmente utilizza il credito al consumo ha dichiarato di avervi fatto ricorso per mancanza oggettiva di soldi in contanti. La percentuale è rilevante, ma riportandola all'universo sembra indicare situazioni di disagio per una minoranza assai contenuta di famiglie.

A questo occorre aggiungere che la percentuale di famiglie che ha dichiarato reali difficoltà nella restituzione di un debito si attesta intorno all'1%.

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

EUROPA

Praktiker chiude il 2008 con un fatturato di 2,67 miliardi di € ed una flessione dell'8% rispetto al 2007. Il gruppo Praktiker ha 436 punti vendita di cui 336 in Germania e 100 all'estero.

GERMANIA

Il mercato "Fai da te" sente la crisi. Il valore delle vendite del 2008 ha avuto una flessione di 220 milioni di € sul totale del 2007 di 17,42 miliardi di €, pari ad una contrazione del 4% su base annua. Il gruppo HAGEBAU chiude il 2008 con una crescita di fatturato del 3,9% rispetto al 2007; il gruppo possiede 294 punti vendita "fai da te" in Germania.

ROMANIA

Il gruppo di distributori di materiali edili ARABESQUE GALATI ha pianificato di ridurre l'occupazione del 20% a causa della riduzione delle vendite (circa 1.000 addetti). Il gruppo ARABESQUE ha 18 punti vendita in Romania e 23 all'estero.

SPAGNA

L'associazione dei produttori di rubinetteria FEBAN ha valutato il calo dell'esportazione del settore intorno al 28% nel 2008.

INGHILTERRA

Il gruppo PJH e JACUZZI UK uniscono le forze. Il più importante distributore inglese il gruppo PJH ed il marchio più conosciuto in Inghilterra la JACUZZI hanno stipulato un accordo in base al quale PJH diverrà il distributore esclusivo di JACUZZI nel Regno Unito; per contro PJH si è impegnato a distribuire l'intera gamma di prodotti JACUZZI.

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

GERMANIA

La tedesca RWE ha acquisito la rivale olandese ESSENT per 9,3 miliardi di €. L'effetto della fusione tra le due aziende energetiche sarà la creazione di 100 milioni di € di sinergie entro il 2014; le due aziende manterranno i propri marchi ed ESSENT avrà il compito di sviluppare i mercati olandese e belga.

OLANDA

ENERGETIX GENLEC ed il produttore olandese DAALDEROP si sono accordati per un piano di attività congiunte che porterà alla distribuzione ed installazione di 30.000 micro CHP nei prossimi 3 anni; la

concentrazione delle vendite sarà sviluppata in Olanda e Belgio.

DAALDEROP avrà il compito di produrre e distribuire le proprie caldaie murali combivolt che incorporeranno le micro CHP di GENLEC.

SPAGNA

BROSSETTE lancia una nuova catena distributiva diretta.

BROSSETTE in gennaio ha lanciato in Spagna la nuova catena distributiva chiamata CESAR-SHOP.com orientata alla vendita di sanitari, riscaldamento, condizionamento, impiantistica e trattamento acqua nei confronti della clientela professionale.

Lo scopo è quello di sviluppare le vendite attraverso internet, mercato in crescita con percentuali a doppia cifra.

BROSSETTE non intende cannibalizzare le proprie vendite, ma strappare quote di mercato ad altri distributori diretti basando i propri vantaggi competitivi sul potere d'acquisto e sulla capacità logistica con spedizioni nell'intero arco delle 24 ore.

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

CONAI. Variazione contributo ambientale plastica

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, su proposta di Corepla - il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Recupero e il Riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in plastica - ha deliberato la variazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in plastica a partire dal 1° luglio 2009. A decorrere da tale data il Contributo passerà dagli attuali 105,00 Euro/ton a 195,00 Euro/ton. Tale decisione, secondo quanto precisato dal Conai, si è resa necessaria a seguito di eventi che hanno portato il Consorzio ad una grave situazione di squilibrio economico-finanziario, tra cui il crollo delle quotazioni delle materie prime seconde di riciclo, che ha causato una forte contrazione di ricavi, facendo conseguentemente venire meno una importante fonte di entrate per il Corepla. Approvando la variazione dell'attuale contributo, il CdA del Conai ha tuttavia deliberato la possibilità di rivedere il contributo stesso al ribasso ancor prima del 1° luglio 2009, qualora le quotazioni dei materiali da avviare al riciclo dovessero migliorare, riservandosi, comunque, di ridurlo per l'anno 2010, con decisione da adottare entro il 30 settembre 2009.

Fisco

Ulteriore riduzione imposta sostitutiva rivalutazione immobili di impresa

Come già segnalato nel n. 232 di "ANGAISA informa", il decreto legge n. 185/2008, ha consentito di rivalutare, nel bilancio 2008, gli immobili strumentali posseduti dalle imprese, al fine di far emergere una maggiore patrimonializzazione delle stesse, senza richiedere interventi da parte dei soci.

In particolare il decreto consente, tramite il pagamento di una imposta sostitutiva, di rivalutare gli immobili strumentali delle imprese a partire dall'esercizio 2013 (per quanto riguarda la deduzione di ammortamenti) o dal 2014 (per quanto riguarda le plusvalenze da cessione). Dopo una prima correzione, avvenuta in sede di conversione in legge del citato D.L. n. 185/2008, che aveva ridotto le aliquote dell'imposta sostitutiva, rispettivamente:

- dal 10% al 7%, per gli immobili ammortizzabili;
- dal 7% al 4%, per gli immobili non ammortizzabili; sono state ulteriormente ridotte le misure delle aliquote dell'imposta sostitutiva, con il decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2005 (cosiddetto "decreto incentivi"). Le nuove aliquote dell'imposta sostitutiva passano, rispettivamente:
- dal 7% al 3%, per gli immobili ammortizzabili; e
- dal 4% all'1,5%, per gli immobili non ammortizzabili.

Ravvedimento operoso

Applicabilità ai versamenti IRAP

Con la risoluzione n. 43/E del 17 febbraio 2009, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e per i successivi periodi d'imposta, trova nuovamente applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, riferito alle violazioni commesse in materia di versamenti Irap. Al riguardo, ricordiamo che, relativamente ai versamenti:

- a saldo 2004;
- in acconto ed a saldo 2005;
- in acconto ed a saldo 2006;

l'istituto del ravvedimento operoso era stato sospeso con due successivi provvedimenti (si vedano, rispettivamente, l'art. 1 del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, e l'art. 1 del D.L. 7 giugno 2006, n. 206). Come noto, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto "decreto anti-crisi"), l'istituto del ravvedimento operoso consente al contribuente che non ha effettuato, del tutto o in parte, il pagamento di un tributo, di sanare l'irregolarità, beneficiando della riduzione della sanzione a un dodicesimo della misura ordinaria (il 2,5% anziché il 30%).

La regolarizzazione si perfeziona se, entro 30 giorni dalla violazione, si provvede a versare contestualmente l'imposta omessa, la sanzione ridotta e gli interessi calcolati al tasso legale annuo del 3%, con maturazione giornaliera.

Nuove modalità di gestione delle istanze di interpello

Con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (cosiddetto "decreto anti-crisi"), sono state apportate rilevanti modifiche alla procedura di gestione delle istanze di interpello ed, in particolare, con riferimento:

- alle istanze di interpello cosiddetto "antielusivo" di cui all'art. 21 della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
- alle istanze di interpello presentate dalle cosiddette "imprese di più rilevante dimensione".

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle modifiche normative introdotte dal citato decreto con la circolare n. 5/E del 24 febbraio 2009, disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ [Normative Fiscali](#) ✎ [Statuto del contribuente](#) ✎ [Interpello](#).

Lavoro

Rinnovato l'Accordo Economico Collettivo agenti di commercio

Il 16 febbraio scorso è stato sottoscritto il rinnovo dell'Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale del settore del commercio. L'accordo, che rinnova il precedente testo, risalente al 26 febbraio 2002 e scaduto a febbraio del 2006, avrà vigenza per un triennio (salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti), dal 1 marzo 2009 al 29 febbraio 2012. Nel rinviare le aziende interessate alla lettura dell'accordo, disponibile all'interno del portale associativo, sintetizziamo di seguito alcune delle novità di maggior rilievo:

Indennità di fine rapporto: in qualunque caso di risoluzione del rapporto di agenzia e rappresentanza, anche se a termine, è prevista la corresponsione della sola indennità meritocratica calcolata in relazione all'incremento del fatturato e nella misura di una quota parte di un'annualità della media delle provvigioni percepite negli ultimi cinque anni.

Tale valore potrà anche essere pari al 100% (cioè ad un'annualità intera, che rappresenta comunque il tetto massimo) nel caso di incremento di fatturato superiore al 150% di quello prodotto durante la fase iniziale del rapporto. Alla determinazione di tale importo concorrono e sono in esso ricompresi sia l'indennità di risoluzione del rapporto (da accantonare presso il fondo FIRR della Fondazione ENASARCO secondo i consueti criteri), sia l'indennità suppletiva di clientela, le cui modalità di calcolo non sono variate. Solo nell'ipotesi in cui l'importo spettante sulla base del merito dovesse risultare inferiore al totale spettante tra FIRR e ISC (indennità suppletiva di clientela) e l'agente o rappresentante abbia fatto ricorso in giudizio, senza cioè preferire una risoluzione non traumatica del rapporto attraverso le Commissioni di conciliazione, solo il FIRR (quale elemento equitativo solidaristico) dovrà essere in ogni caso riconosciuto, salvo nel caso in cui non si verta in un'ipotesi di scioglimento del rapporto, ad iniziativa della casa mandante, motivato da ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente; viceversa, laddove il giudice riconoscesse un'indennità per scioglimento di importo più bassa, l'ISC non deve più essere corrisposta.

Variazioni di zona: le variazioni di lieve entità (fino al 5%) – come in precedenza – potranno essere realizzate liberamente senza preavviso e saranno efficaci sin dal momento della ricezione della comunicazione da parte della casa mandante. Per quanto riguarda le variazioni di media (dal 5% al 20%) e sensibile entità (oltre il 20%) rimane previsto il solo obbligo di un preavviso scritto di diversa durata ma non variata ri-

spetto al precedente accordo (cfr. art. 2 dell'AEC). Ulteriore innovazione consiste invece nel fatto che l'azienda potrà anche evitare di rispettare il termine di preavviso della variazione ma, in tal caso, corrisponderà un'indennità sostitutiva del preavviso pari al valore delle provvigioni relative alla riduzione subita per il periodo di mancato preavviso (cfr. art. 2, comma 12). E' stato, invece, prolungato il periodo entro cui le variazioni dovranno essere sommate e si considereranno come unica variazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del medesimo art. 2; tale periodo è aumentato sino a: 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, per l'agente plurimandatario; 24 mesi antecedenti l'ultima variazione, per l'agente monomandatario.

Provvigioni: sempre con la finalità di ridurre il contenzioso fra le parti nell'applicazione delle disposizioni di legge in tema di provvigioni, è stato riportato direttamente nel testo dell'accordo l'art. 1748 c.c. e, in applicazione di questo, è stato individuato precisamente il momento in cui la provvigione spetta: si tratta del momento in cui il terzo ha eseguito la prestazione a suo carico (cioè, di fatto, quando l'affare sia andato a buon fine) oppure del momento in cui il terzo avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. In quest'ultimo caso si configurerebbe, in sostanza, un'ipotesi di inadempimento della casa mandante le cui conseguenze non possono ricadere sul diritto alle provvigioni del rappresentante che ha concluso l'affare. Nel caso di successione di rapporti di agenzia, è stato introdotto un ulteriore criterio di certezza con l'ottavo comma dell'art. 4 che, in applicazione delle disposizioni di legge vigenti, individua nel termine di sei mesi dalla conclusione di un rapporto il periodo oltre il quale non è più possibile ricondurre la conclusione di un contratto all'attività dell'agente cessato.

Patto di non concorrenza: la disciplina del patto di non concorrenza (art. 7), rimasta invariata riguardo alle modalità di calcolo, è stata aggiornata anche sulla scorta di alcuni orientamenti giurisprudenziali nel senso di prevedere che il pagamento del corrispettivo, quando il patto sia inserito nel singolo incarico di agenzia, avvenga inderogabilmente in un'unica soluzione alla fine del rapporto. Il patto di non concorrenza post contrattuale, inoltre, potrà essere pattuito solo al momento dell'inizio del rapporto di agenzia. E', inoltre, esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte.

Gravidanza: in tema di gravidanza e puerperio (art. 9), il periodo di sospensione è stato prolungato, in base alle più recenti normative, da 8 a 12 mesi ed è stato esteso anche all'ipotesi di adozione o affidamento di minore.

LINK: www.angaisa.it ✎ [Normative Sindacali](#) ✎ [Agenti Commercio](#) ✎ [Accordo Economico Collettivo del 16 febbraio 2009](#).

Previdenza

INPS. Attività ispettiva 2009

Sono state rese note le linee di intervento che le Se-

di dell'INPS dovranno seguire nell'anno 2009 per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. In coerenza con gli indirizzi recentemente espressi dalla Commissione Centrale che coordina l'attività ispettiva, l'Istituto sottolinea la necessità che a livello operativo venga superata ogni impostazione diretta a sanzionare violazioni di carattere formale orientando l'azione di contrasto verso fenomeni di irregolarità sostanziale. Del resto, la delicata situazione economica in atto suggerisce una maggiore qualificazione degli interventi diretti ad evitare che l'azione di vigilanza aumenti il disagio e le difficoltà per le imprese. Gli interventi ispettivi messi in atto dall'Istituto dovranno essere caratterizzati da:

- **accessi brevi**, per rendere percepibile sul territorio la presenza della vigilanza e promuovere la legalità ed incoraggiare l'emersione;
- **accessi mirati** verso fenomeni di rilevante impatto economico e sociale (lavoro nero, prestazioni indebite derivanti da rapporti fittizi in agricoltura, somministrazione fraudolenta di manodopera);
- **interventi informativi e prevenzionali**, per evitare l'utilizzo improprio di talune forme contrattuali.

L'attività di vigilanza sarà incentrata su iniziative straordinarie. In particolare saranno intensificate azioni sinergiche con l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro per eliminare distorsioni del sistema produttivo causate dal ricorso al lavoro sommerso ovvero all'uso improprio di fattispecie contrattuali. Segnaliamo che le principali aree di intervento dell'attività 2009 comprendono, fra l'altro, il settore dell'edilizia, gli associati in partecipazione, le società cooperative e i lavoratori parasubordinati.

In ogni caso, verrà verificata la natura dei rapporti di lavoro, al fine di accertare che gli stessi, pur qualificati come lavoro autonomo o parasubordinato, non dissimulino, in realtà, rapporti di lavoro subordinato.

Contratto di inserimento: agevolazioni contributive per lavoratrici assunte nel 2008

Sono state emanate le istruzioni operative per la concreta fruizione delle agevolazioni contributive connesse con l'assunzione, mediante contratto di inserimento/reinserimento, di donne residenti in aree geografiche ad elevata disoccupazione femminile.

Al riguardo, l'INPS conferma che i benefici contributivi interessano le assunzioni effettuate nell'anno 2008. Ricordiamo che la riduzione generalizzata del 25% dei contributi è prevista per l'assunzione di donne in qualsiasi area del territorio nazionale.

Per le assunzioni effettuate da imprese operanti nei territori delle Regioni: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna, è previsto il versamento di una aliquota pari al 10%. E' stato inoltre precisato che per la Regione Calabria non ricorrono i presupposti per l'applicazione dei benefici contributivi maggiorati e quindi, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nel 2008 in tale Regione, troverà applicazione la riduzione del 25% valida per l'intero territorio nazionale. Qualora le assunzioni nella predetta Regione siano state invece effettuate nel corso dell'anno 2007, le misure agevolative più ampie potranno essere applicate fino alla naturale scadenza del contratto di inserimento a suo tempo stipulato.

Le aziende che, a seguito di assunzioni effettuate nel 2008, non abbiano ancora usufruito delle relative agevolazioni contributive, possono recuperare tale beneficio. A tal fine dovranno:

- determinare l'ammontare complessivo delle somme da recuperare;
- riportare il relativo importo nel quadro "D" del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione "L997", avente il significato di "rec.agevol.inserimento".

TFR. Fondo di tesoreria. Precisazioni

Con il recente messaggio n. 110931 del 12.02.2009, l'INPS ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'applicazione delle procedure da seguire per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Ricordiamo, in proposito, che soltanto le aziende con almeno 50 addetti sono tenute al conferimento del TFR al Fondo di Tesoreria ed unicamente per quei lavoratori che abbiano effettuato la scelta esplicita (mediante mod. TFR1 o TFR2) di mantenere il TFR in azienda. Diversamente, in caso di scelta esplicita a favore della previdenza complementare ovvero in caso di silenzio assenso, il TFR deve essere conferito al Fondo pensioni di categoria.

Requisito dimensionale. L'INPS ricorda che per l'individuazione del limite dei 50 addetti, deve essere presa a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza:

- nell'anno 2006, per le aziende in attività al 31 dicembre 2006;
- nell'anno solare di inizio attività, per quelle costituite dal 1 gennaio 2007 in poi.

A tal fine, le aziende costituite nel 2007 determinano la loro media al 31 dicembre 2007, quelle costituite nel 2008 al 31 dicembre 2008 e così via.

In ogni caso viene ribadito che la media, una volta determinata, rimane cristallizzata e che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di conferimento del TFR, non rivestono alcuna rilevanza eventuali oscillazioni successivamente intervenute sia in aumento che in diminuzione nel numero degli addetti.

Maggiorazione periodi progressi. La percentuale di incremento da applicare, ai sensi dell'art. 2120 del cod. civ., ad eventuali quote di TFR relative agli anni precedenti al 2008, ai fini del versamento delle stesse al Fondo di Tesoreria, è stata fissata dall'ISTAT nella misura del 3,03%.

Rivalutazione quote annuali TFR. Il tasso di rivalutazione del 3,03% sopra riportato, costituisce quindi il coefficiente di rivalutazione anche delle quote di TFR liquidate dall'azienda e da porre a carico del Fondo di Tesoreria nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Misure compensative. Viene reso noto che, per l'anno 2009, la compensazione, consistente nell'esonero dal versamento dei contributi dovuti per ciascun lavoratore alla Gestione Prestazioni Temporanee, è fissata nella misura dello 0,21%.

Proroga CIGS e indennità di mobilità per il 2009

Nell'ambito della manovra "anti-crisi" è stata disposta la proroga al 31.12.2009 della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità per le imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio, ivi compresi i tour operator con più di 50 dipendenti, nonché per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il Ministero del lavoro ha ora emanato il relativo decreto attuativo, con il quale viene previsto che i trattamenti in questione, già stabiliti entro il limite massimo di 45 milioni di euro, verranno ripartiti, a decorrere dall'1.1.2009, secondo i seguenti criteri:

- cassa integrazione guadagni straordinaria: 15 milioni di euro;
- indennità di mobilità: 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indennità di mobilità, viene stabilito che rientreranno nel predetto beneficio i lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2009 e che, nell'erogazione dello stesso, si terrà conto dell'ordine cronologico dei licenziamenti, fermo restando che tale indennità dovrà essere corrisposta, comunque, entro e non oltre la predetta data del 31 dicembre 2009.

Normative tecniche

Nuova Guida GSE sul "conto energia"

Segnaliamo che GSE (Gestori Servizi Elettrici) ha predisposto la terza edizione della "Guida al conto energia" in collaborazione con gli uffici tecnici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la Guida è un facile e completo strumento di consultazione per tutti coloro che intendono realizzare un impianto fotovoltaico e richiedere i relativi incentivi.

Tra le novità di questa terza edizione, le nuove regole dello scambio sul posto (innalzamento della soglia incentivabile per impianti fino a 200 kW), l'aggiornamento delle nuove tariffe incentivanti ai valori del 2009 e le nuove condizioni procedurali, economiche e tecniche per la connessione alla rete stabilite dall'Autorità (AEEG).

La Guida può essere liberamente scaricata dal sito internet www.gse.it

NOTIZIE VARIE

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2008) sono stati resi noti i tassi di interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° gennaio - 31 marzo 2009. Per il calcolo degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96, tali tassi effettivi globali medi devono essere aumentati della metà.

La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo è consultabile all'interno del portale ANGAISA (Area Normative).

LINK: www.angaisa.it  Area Legale e Legislativa  Tassi soglia antiusura.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 233 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Agenti di commercio. Rinnovo Accordo Economico Collettivo.
- ▶ Istanze di interpello. Circolare Agenzia Entrate n. 5/E del 24.02.2009.
- ▶ Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.